



COMUNE DI RIO
PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

Verbale di deliberazione del Commissario

ORIGINALE

OGGETTO:

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Nr. Prog. 51

Data 12/05/2023

L'anno duemilaventitre addì 12 (dodici) del mese di Maggio alle ore 12:38 presso la Sede del Municipio.

Presiede il Subcommissario Prefettizio, Dott. Enrico Cioffi, partecipa il Segretario Comunale Avv. Gioffré Gianluca, incaricato della redazione del processo verbale.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Si dà atto che la seduta si tiene in modalità mista videoconferenza/presenza, conformemente agli artt. 1, comma 2, 8 e 13, del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi in modalità telematica, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 14 maggio 2022, n. 14.

Si dà altresì atto, pertanto, che il Sub Commissario prefettizio collegato in videoconferenza assicura una qualità adeguata del collegamento ai fini della comprensione degli interventi e delle dichiarazioni.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso:

- il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 2023, ed emanato ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso cui si è proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina del Dott. Girolamo Bonfissuto quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune;
- il decreto del Prefetto di Livorno 30 marzo 2023, n. 26163, acclarato al protocollo di questo Ente, in data 31 marzo 2023, al n. 3854, attraverso cui, per le motivazioni ivi esposte, si è proceduto alla propria nomina quale Sub Commissario prefettizio, con funzioni vicarie, presso questo Comune;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato, da ultimo con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/06/2022;

Premesso che si rende necessario adeguare tale Regolamento alle più recenti disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché riscrivere alcuni articoli al fine di renderli più funzionali nei rapporti Ente - cittadino;

Visto l'allegato schema di articolato relativo ad i nuovi articoli nn. 2, 4, 5, 11, 12, 26, 27, 30, 33 e 34 ed al corretto titolo dell'allegato 1 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, come predisposto dall'Ufficio Tributi;

Ritenuto, per quanto espresso in narrativa, di provvedere a sostituire i summenzionati articoli e l'allegato, con quelli di cui allo schema allegato alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del citato d. lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti rilasciato in data 10/05/2023 (Prot. n. 5523/2023);

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 267/2000;

Con i poteri del Consiglio comunale,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) **DI DISPORRE** la sostituzione dei vigenti articoli 2, 4, 5, 11, 12, 26, 27, 30, 33 e 34 e la modifica della denominazione dell'allegato 1 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI (approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale 29 giugno 2022, n. 40) con i nuovi articoli 2, 4, 5, 11, 12, 26, 27, 30, 33 e 34 e il titolo corretto dell'allegato 1, così come riportati nell'allegato a) della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) **DI APPROVARE** per intero il testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI coordinato con le modifiche di cui al punto precedente quale allegato *b)* della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2023 e sostituisce il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/06/2022;
- 4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15 e 15 ter del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI così come emendato dalla presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, **dando atto** che le modifiche regolamentari introdotte dalla stessa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice civile, entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo pretorio.



COMUNE DI RIO

PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Delibera Nr. 51

Data Delibera 12/05/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 10/05/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Aversa Nicole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 10/05/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa Aversa Nicole

Documento firmato digitalmente sulla proposta di deliberazione.



COMUNE DI RIO

PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 51 del 12/05/2023

OGGETTO:

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)**

Il presente verbale, previa lettura, è come in appresso approvato e sottoscritto:

FIRMATO
IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. CIOFFI ENRICO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. GIOFFRÉ GIANLUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI RIO

Provincia di Livorno

www.comune.rio.li.it

Allegato b) – Testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI coordinato con tutte le modifiche intervenute

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ del ____

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI	2
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Articolo 2 - DISCIPLINA DELLA TASSA.....	2
Articolo 3 - DEFINIZIONI.....	2
Articolo 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	4
Articolo 6 - SOGGETTI PASSIVI.....	5
TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE	6
Articolo 7 - BASE IMPONIBILE.....	6
Articolo 8 - ESCLUSIONI	6
Articolo 9 - ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	7
Articolo 12 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.....	9
Articolo 13 - PIANO FINANZIARIO	10
Articolo 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	11
Articolo 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	11
Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	11
Articolo 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	12
Articolo 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	13
Articolo 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	14
Articolo 20 - TARIFFA GIORNALIERA.....	14
Articolo 21 - RIDUZIONI.....	15
Articolo 22 - RIDUZIONI RIFIUTI SPECIALI	16
Articolo 23 - AGEVOLAZIONI	17
Articolo 24 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	19
TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONI.....	19
Articolo 25 - VERSAMENTI	19
Articolo 26 - DICHIARAZIONE	20
Articolo 27 - RIMBORSI	22
Articolo 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	22
Articolo 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	22
Articolo 30 - SANZIONI ED INTERESSI.....	23
Articolo 31 - IMPORTI MINIMI	24
Articolo 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
Articolo 33 - NORMA DI RINVIO	24
Articolo 34 - ENTRATA IN VIGORE	24
ALLEGATI	24

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, per espressa previsione del comma 702 dell'art. 1 Legge 147/13, disciplina l'applicazione nel Comune di Rio della Tassa sui Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 26/09/2020 n. 116, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Articolo 2 - DISCIPLINA DELLA TASSA

1. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Alla TARI si applica quanto disposto dall'art. 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.
3. Relativamente alle modalità di determinazione della tassa trova applicazione quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e le Delibere Regolamentari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al Testo Unico dell'ambiente (TUA) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla Legge n. 221/2015, al Decreto Legislativo 3 Settembre 2020 n. 116 in modifica del TUA.
5. L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.
6. Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli standard qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Ato Toscana Costa.
7. La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
8. La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Ato Toscana Costa, è disponibile sul portale web dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi.
9. Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso l'Ufficio Tributi ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce attività di pubblico interesse, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Rifiuto urbano:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato 1 prodotti dalle attività riportate nell'Allegato 2;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.
4. Rifiuto speciale:
 - a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D. Lgs. 152/2006;
 - c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b -ter) del D. Lgs. 152/2006;
 - i) veicoli fuori uso.
5. Rifiuto pericoloso: Rifiuto che presenta le caratteristiche indicate nell'allegato 1 della Parte IV del Dlgs 152/2006.
6. Rifiuto non pericoloso: rifiuto non contemplato nel comma 3 che viene distinto in rifiuto urbano domestico indifferenziato e differenziato generato da utenze familiari

e da utenze produttive e/o di servizi che per natura e composizione sono simili ai domestici indicati nell'allegato 1 del presente regolamento che ne costituisce parte integrante prodotti dalle attività commerciali, artigianali industriali e terziarie attive nel territorio comunale.

7. Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti.
8. Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
9. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
10. Raccolta differenziata: la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
11. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
12. Riciclaggio: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
13. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento.
14. Auto-compostaggio e Compostaggio di Comunità: compostaggio effettuato da singolo utente o da collettività in caso di più utenze domestiche e non della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
15. Rifiuti alimentari: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.
16. Parte fissa della tassa: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente.
17. Parte variabile della tassa: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

Articolo 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione e/o la conduzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Al fine dell'applicazione della TARI, si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi,

dancing e cinema all'aperto, parcheggi, nonché aree demaniali e/o specchi acquei in uso sia a persone fisiche che giuridiche per attività commerciali e/o imprenditoriali;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono sempre soggette a Tari le utenze domestiche pertinenziali di categoria C/01, C/02, C/03, C/04, C/06 e C/07, anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. In caso di disaccordo tra i soggetti coinvolti nel vincolo di solidarietà si intende per soggetto passivo:
 - nel caso di locazione il sottoscrittore del contratto di locazione; in presenza di più sottoscrittori, il sottoscrittore più anziano;
 - nel caso di nucleo di residenti l'intestatario del foglio di famiglia;
 - nel caso di eredi che dispongono dell'immobile l'erede più anziano.
3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Articolo 7 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 8 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 9 - ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco, vasche delle piscine, ecc., ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Non sono soggette a TARI:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le unità immobiliari di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e connesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, in quanto produttrici di rifiuti speciali.
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via esclusiva e continuativa, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Articolo 11 - ESCLUSIONE PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI

1. Sono escluse, nei limiti e con le decorrenze prescritte dalla legge, limitatamente alla sola parte variabile della TARI, le superfici delle utenze non domestiche che in base all'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, conferiscono al di fuori del servizio pubblico il totale dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di avere avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine stabilito è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
3. Le utenze che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 effettuano la scelta per un periodo non inferiore a due anni.
4. Entro il 20 febbraio gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno

effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 12 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dal comma 651 della legge 147/2013 e s.m.i. e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ad ulteriori provvedimenti della stessa Autorità.
5. Resta ferma la disciplina della tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3 ai sensi di quanto disposto con la delibera 2/2020/R/Rif dell'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nonché ad ulteriori provvedimenti della stessa Autorità.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
7. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, o da altro termine

stabilito dalla normativa vigente. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente

8. Nel caso di servizi gestiti a livello sovracomunale ed erogati in maniera omogenea da un unico gestore, come nel caso del comune di Rio, si possono applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi risultino inferiori a 5000 abitanti, le categorie ed i coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5000 abitanti.

Articolo 13 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dall'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono determinate annualmente a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003 come risultanti dal Piano Economico Finanziario (PEF) sviluppato dai costi del Gestore e del Comune, approvato dall'Ente Territoriale Competente e validato dell'Autorità per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) nonché dalle specifiche disposizioni normative vigenti.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al

numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per gli alloggi a disposizione dei soggetti residenti, nel caso il numero di occupanti non sia contenuto nella dichiarazione di cui all'articolo 26, si assume come numero degli occupanti quanto segue:

Fascia superficie imponibile	Numero componenti
Mq da 0 a 35	1
Mq da 36 a 70	2
Mq da 71 a 90	3
Mq da 91 a 110	4
Mq da 111 a 120	5
Oltre Mq 121	6

4. La superficie presa a riferimento per la determinazione del numero degli occupanti è quella dell'abitazione principale, escluse le pertinenze.
5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Gli immobili classificati catastalmente nelle categorie C2, C6, C7 (cantine, garages, magazzini, locali di deposito, ecc.) dichiarate come pertinenza, possono essere ubicate anche ad un indirizzo diverso da quello della stessa abitazione e vanno sommate alla superficie dell'abitazione per il calcolo della parte fissa della tariffa. Il rapporto pertinenziale deve essere indicato dal contribuente nella dichiarazione di cui al successivo articolo 26.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Con riferimento al comma 3, gli agriturismi e le aziende agro-industriali, per connessione associabili alle attività dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, potranno continuare ad essere assoggettati alla Tari, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, a titolo volontario. Rimane ferma, ovviamente la facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico delle aziende in questione, nonché la loro possibilità di sottoscrivere una convenzione col gestore o soggetto terzo per il conferimento dei rifiuti speciali. Nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il Gestore, viene comunque mantenuto il servizio e l'iscrizione a tassa nella categoria relativa.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. Nel caso comunque in cui un'attività disponga di più unità immobiliari distinte

catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, si può prevedere l'applicazione di differenti categorie.

9. La tassa delle utenze non domestiche, previa dichiarazione di oggettiva cessata attività ma in costanza di allacciamenti ai servizi di rete o per la presenza in loco di macchinari, attrezzature o simili che rendono ancora utilizzabile il locale o l'area, è calcolato con la tariffa applicata ai magazzini senza alcuna vendita diretta (categoria 3), limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza e salvo verifica d'ufficio.

Articolo 19 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 20 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, per il Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816, e ss, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. L'ufficio comunale o l'eventuale concessionario addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Per le occupazioni giornaliere effettuate con mercati, anche in strutture attrezzate, occupanti suolo pubblico, la tassa giornaliera è sostituita dal canone di cui all'art. 1, commi 836 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 21 - RIDUZIONI

1. La tassa è dovuta nella misura del 20 % (massimo previsto per legge) della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
 - del 60% per le utenze poste nella zona di fatto non servita dalla raccolta, intendendo per essa una distanza superiore a 1000 (mille) e fino a 2000 (duemila) metri tra l'utenza ed il più vicino punto di raccolta.
 - del 70% per le utenze poste nella zona di fatto non servita dalla raccolta, intendendo per essa una distanza ricompresa tra a 2001 (duemilauno) e 3000 (tremila) metri tra l'utenza ed il più vicino punto di raccolta
 - del 80% per le utenze poste nella zona di fatto non servita dalla raccolta, intendendo per essa una distanza superiore a 3000 (tremila) metri tra l'utenza ed il più vicino punto di raccolta

Tale distanza, come punto di partenza, viene misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza, il medesimo autorizza altresì il Comune od il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la citata riduzione, o qualora non sia consentito, al personale del Comune, l'accesso presso l'utenza per l'eventuale verifica, l'utente decadrà immediatamente dal beneficio della riduzione con conseguente recupero degli importi oggetto di riduzione.
4. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 20% per i locali ed aree scoperte, diversi da abitazione, adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizioni che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata da titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la DIA o la SCIA. Tale riduzione compete a

richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione; nel caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

5. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, per la sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo e non potrà essere comunque superiore al 30% della quota variabile della tassa dovuta. Per la quantificazione della detrazione si fa riferimento al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al recupero e la quantità presunta di rifiuti prodotti, determinata quale prodotto tra superficie occupata e coefficiente Kd prevalente; la detrazione è accordata al contribuente nella medesima proporzione.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc., con precisazione del codice ATECO dell'attività), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare tassativamente entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari di carico e scarico dei rifiuti nonché la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 22 - RIDUZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	30
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10
Laboratori di analisi	10
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30

Pelletterie	20
Verniciatura, ceramiche, smalterie	30
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35
Falegnamerie, vetroresine	30
Tipografie, stamperie, incisioni	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici, macellerie	30
Marmisti, vetrerie	30
Pasticcerie	30
Edili	30
Allestimenti, pubblicitarie	20
Cantieri navali	30
Specchi acquei adibiti a posti barca	30
Uffici per smaltimento toner, cartucce, ecc..	5

3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, il funzionario responsabile della tassa può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 23 - AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può concedere agevolazioni a tutela delle fasce più deboli della popolazione residente, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti residenti che non superino il limite rappresentato dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità pari a € 5.824,00 (euro cinquemilaottocentoventiquattro/00). In tal caso la riduzione prevista è pari al 100% (esenzione totale), tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile;
 - b) utenze domestiche occupate esclusivamente da soggetti residenti con un Indicatore

di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità compreso tra € 5.825,00 (euro cinquemilaottocentoventicinque/00) ed € 8.000,00 (euro ottomila/00). In tal caso la riduzione prevista è pari al 50% della tassa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile;

2. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle sole persone fisiche, per le unità immobiliari rientranti tra le utenze domestiche adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi Comune ad eccezione degli immobili considerati pertinenza dell'abitazione principale. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non possono comunque essere concesse ai soggetti nei cui confronti il Comune vanta crediti di natura patrimoniale o tributaria.
3. La Giunta Comunale ha facoltà di modificare annualmente, entro il termine stabilito per legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione, i sopra indicati limiti ISEE. Qualora la Giunta Comunale non provveda a modificare i limiti ISEE precedentemente stabiliti, attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo, gli stessi saranno automaticamente confermati.
4. L'istanza per ottenere la suddetta agevolazione è presentata dal contribuente interessato al Comune entro 30 giorni dal termine previsto per la scadenza dell'ultima rata della TARI per permettere all'Ufficio la predisposizione dell'eventuale conguaglio.
5. Il Comune può altresì concedere riduzioni, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, pari al 90% dell'importo dovuto a titolo di TARI nei confronti di associazioni senza scopo di lucro, aventi sede nel Comune di Rio, che svolgano servizi di assistenza pubblica e/o socio-sanitari o che gestiscano, a mezzo di circoli ricreativi o associazioni sportive dilettantistiche, concessioni di specchi acquei o impianti sportivi sui quali non venga esercitata, neanche parzialmente, attività di natura economica.
6. L'istanza per ottenere la suddetta riduzione è presentata dal contribuente interessato al Comune entro 30 giorni dal termine previsto per la scadenza dell'ultima rata della TARI per permettere all'Ufficio la predisposizione dell'eventuale conguaglio.
7. La Giunta Comunale determina annualmente, entro il termine stabilito per legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione, la misura dell'agevolazione concessa a favore delle associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel Comune di Rio. Qualora la Giunta Comunale non provveda a modificare la percentuale sopra indicata (90%), attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo, la stessa sarà automaticamente confermata.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da entrate diverse dai proventi della TARI, quindi da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
9. L'esenzione o la riduzione concessa ha carattere annuale e, pertanto, gli interessati dovranno invocarla entro il termine suddetto di ogni anno (30 giorni prima la scadenza dell'ultima rata). La documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per l'esenzione o riduzione, per le annualità

successive alla prima, dovrà riferirsi esclusivamente agli elementi reddituali od anagrafici variati rispetto all'anno precedente.

10. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.
11. Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stata concessa l'esenzione o la riduzione, l'interessato è tenuto a comunicarlo entro 30 giorni dal termine previsto per la scadenza dell'ultima rata della TARI per permettere all'Ufficio la predisposizione dell'eventuale conguaglio. La tassa sarà determinata a partire dal momento in cui sono venute effettivamente a cessare le condizioni predette.

Articolo 24 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONI

Articolo 25 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (PagoPA, F24, bollettino postale, bonifico bancario, versamento diretto presso tesoreria comunale).
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di giugno, settembre e dicembre, tempistica suscettibile a cambiamento per ogni anno d'imposta mediante apposita deliberazione dell'organo esecutivo dell'Ente (Giunta Comunale) purché si consentano almeno 2 rate a scadenza semestrale.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno e comunque entro la scadenza della prima rata.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. La TARI viene riscossa dal Comune; l'Ente provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In

particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

7. In caso di omesso versamento parziale o totale della tassa nei termini indicati, il Comune provvederà ad emettere sollecito di pagamento, notificandolo a mezzo raccomandata a/r. Il sollecito di pagamento contiene l'invito a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso, con esplicita avvertenza che, in mancanza, sarà emesso e notificato avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento comprensivo della sanzione e degli interessi previsti dalla vigente normativa di cui all'art.30 del presente Regolamento.
8. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva situazione di difficoltà economica, può essere concessa dal Funzionario Responsabile la ripartizione del pagamento delle somme dovute di cui al comma 1, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio Tributi. Non si procede a rateizzazione quando la somma dovuta sia inferiore ai 100,00 euro. Il Funzionario Responsabile della tassa determinerà, in relazione alle caratteristiche delle singole richieste, il numero delle rate da concedere. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Nel caso di mancato pagamento di n.2 rate consecutive previste dal piano rateale, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere immediatamente al pagamento totale del debito residuo.

Articolo 26 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES e/o alla TARSU.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente, o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o alla data di ricevimento, da parte dell'Ufficio, della mail o PEC. La dichiarazione di inizio occupazione vale anche quale richiesta di attivazione del servizio.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito istituzionale dell'Ente, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. La dichiarazione originaria, di integrazione o di variazione non ha effetti retroattivi.

4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, per i soggetti residenti che hanno utenze a disposizione e per le utenze a disposizione delle persone giuridiche, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - g) l'eventuale destinazione pertinenziale degli immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
7. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non

aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
10. Per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività di produzione di rifiuti speciali come definite dalla vigente normativa ambientale, il comune si riserva di richiedere ai soggetti passivi la presentazione di apposita dichiarazione utile ai fini della determinazione delle partizioni interne dei locali.

Articolo 27 - RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai 12,00 euro.
5. Ferma restando l'obbligatoria preventiva richiesta di rimborso, qualora l'importo risulti inferiore ad Euro 50,00 lo stesso è erogato in compensazione con richieste di pagamento degli anni successivi o per il residuo da pagare degli anni precedenti, tranne nel caso in cui l'utente non abbia più utenze attive e non risulti a debito nei confronti del Comune.

Articolo 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali o concessionari sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo o indicare il nome a stampa dello stesso funzionario responsabile.

Articolo 30 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dall'notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 31 - IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Articolo 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 33 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili, ivi compresi i provvedimenti di Arera in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017.

Articolo 34 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Categorie utenze non domestiche

Allegato 1 - Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato 2 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05a. Stabilimenti balneari
- 05b. Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche
06. Esposizioni, autosaloni
- 07a. Alberghi con ristorante
- 07b. Agriturismi con ristorante
- 08a Alberghi senza ristorante
- 08b Bed and Breakfast, Agriturismi senza ristorante
09. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie
12. Banche ed istituti di credito, studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato, generi alimentari
30. Discoteche, night club